



# STATUTO SOCIALE

APRILE 2009



**BANCO POPOLARE**



# Statuto sociale del Banco Popolare – Soc. Coop.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare di Verona e Novara del 10 marzo 2007 con verbale dell'11 marzo 2007 n. 98155 repertorio Notaio dott. Ruggero Piatelli, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 4 aprile 2007 al n. PRA/15829/2007/CVRAUTO.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare Italiana del 10 marzo 2007 con verbale del 27 marzo 2007 n. 2.676/1.317 repertorio Notaio Carlo Marchetti, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Lodi in data 3 aprile 2007 al n. PRA/2431/2007ELO030.

Modificato dal Consiglio di Sorveglianza - con i poteri conferiti dall'art. 41.2 lettera f) dello Statuto sociale, in applicazione dell'art. 2365 secondo comma del Codice Civile – nella seduta dell'8 gennaio 2008 con verbale in pari data n. 51537 repertorio Notaio dott. Marco Porcedu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/14093/2008/CVRAUTO in data 27 marzo 2008 e iscritto in data 31 marzo 2008.

Modificato dal Consiglio di Sorveglianza - con i poteri conferiti dall'art. 41.2 lettera f) dello Statuto sociale, in applicazione dell'art. 2365 secondo comma del Codice Civile – nella seduta del 26 febbraio 2008 con verbale in pari data n. 51744 repertorio Notaio dott. Marco Porcedu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/14092/2008/CVRAUTO in data 27 marzo 2008 e iscritto in data 31 marzo 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3 maggio 2008 con verbale del 7 maggio 2008 n. 52014 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/21406/2008/CVRAUTO in data 16 maggio 2008 e iscritto in data 20 maggio 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 aprile 2009 con verbale del 26 aprile 2009 n. 53168 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 27 aprile 2009 al n. PRA/32051/2009/CVRAUTO.

# Indice

## **TITOLO I**

Costituzione,  
denominazione, durata,  
sede e scopo della Società.....6

## **TITOLO II**

Patrimonio,  
capitale sociale, soci, azioni..... 10

## **TITOLO III**

Organi sociali ..... 17

## **TITOLO IV**

Assemblea dei soci ..... 18

## **TITOLO V**

Sistema di Amministrazione e Controllo.....24

## **TITOLO VI**

Controllo contabile..... 64

## **TITOLO VII**

Collegio dei Probiviri..... 65

## **TITOLO VIII**

Direzioni Generali ..... 67

## **TITOLO IX**

Assunzione di obbligazioni  
del personale verso la Società..... 68

## **TITOLO X**

Rappresentanza e firma Sociale..... 69

## **TITOLO XI**

Bilancio..... 70

## **TITOLO XII**

Scioglimento della Società..... 72

## **TITOLO XIII**

Norme transitorie..... 73

## TITOLO I

# Costituzione, denominazione, durata, sede e scopo della Società

### Art. 1. Costituzione e denominazione

Con atto del 27 giugno 2007 n. 98543, rogito notaio Ruggero Piatelli di Verona è stato costituito il Banco Popolare – Società Cooperativa (la “**Società**”).

La Società è sorta per effetto della fusione in data 27 giugno 2007 (la “**Fusione**”) tra il “Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.”, costituito il 21 maggio 2002, quale risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero S.c.a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c.a r.l. fondata il 28 maggio 1871 (“**BPVN**”) e la “Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa” fondata il 28 marzo 1864 (“**BPI**”) (congiuntamente, le “**Banche Fondatrici**”).

La Società opera anche utilizzando tra gli altri, direttamente o indirettamente, anche da soli e/o in forma abbreviata, come segni distintivi “Banco Popolare di Verona e Novara”, “Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale.

### Art. 2. Durata

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 31 dicembre 2040, con facoltà di proroghe.

### **Art. 3. Sede**

La sede legale della Società è in Verona, Piazza Nogara n. 2 e le sedi amministrative in Verona e Lodi, con stabili strutture organizzative in Novara.

La Società, osservate le disposizioni di legge, può istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Le funzioni centrali e amministrative sono ripartite tra Verona e Lodi in modo equilibrato.

### **Art. 4. Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.

La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi.

La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

## **Art. 4 bis. Mutualità**

In conformità alla propria appartenenza al credito popolare, la Società accorda speciale attenzione al territorio ove operano le banche controllate ed è presente la rete distributiva del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda, anche tramite le controllate, ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Le banche il cui capitale sia direttamente posseduto per intero dal Banco Popolare, possono destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse la quota dell'utile prevista dai rispettivi statuti, nei limiti di un ammontare complessivo determinato annualmente dall'Assemblea del Banco Popolare.

Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative di sostegno dei territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- 8/24 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lodigiano e di quello di riferimento della Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
- 6/24 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio novarese e di quello di riferimento della Banca Popolare di Novara S.p.A.;
- 1/24 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
- 9/24 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quello di riferimento della Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A..

Il Consiglio di Sorveglianza formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto.

Nell'ambito delle suddette iniziative, un primario sostegno dovrà essere assicurato alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popola-

re di Novara per il Territorio, ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa dalle banche di cui al secondo comma del presente articolo; quanto loro assegnato verrà dalle stesse direttamente gestito con riferimento alle proprie finalità statutarie.

Inoltre tali Fondazioni saranno chiamate a svolgere attività istruttoria per le iniziative finalizzate ai suddetti scopi da sostenersi da parte delle banche di territorio o della Capogruppo.

## TITOLO II

# Patrimonio, capitale sociale, soci, azioni

### Art. 5. Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva statutaria;
- d) da ogni altra riserva comunque denominata.

### Art. 6. Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,60, che possono essere emesse illimitatamente. Le azioni sono nominative.

L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi della normativa vigente, con le maggioranze ed i *quorum* previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi della normativa vigente.

Sino a quando le azioni della Società risulteranno quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Gestione non provvederà all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Gestione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili ai sensi della normativa vigente nei limiti di cui all'articolo 33.2 lett. n).

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo l'ottenimento



## Art. 7. Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 8. Possono inoltre assumere la qualità di soci della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Le persone come sopra designate e i rappresentanti legali di persone fisiche possono esercitare tutti i diritti spettanti ai soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili (se non soci) alle cariche sociali.

## Art. 8. Cause di non ammissione a socio

Non possono essere ammessi quali soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti per il periodo della procedura concorsuale e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

## Art. 9. Domanda di ammissione a socio

L'ammissione a socio, sia per sottoscrizione di azioni di nuova emissione, anche nell'esercizio di *warrant* o per conversione di obbligazioni, sia per acquisto, tra vivi o *mortis causa*, di azioni in circolazione o di diritti di opzione, avviene a seguito di domanda scritta contenente le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società in via generale. Il socio dovrà accompagnare alla domanda di ammissione la certificazione attestante la titolarità di almeno 150 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Sorveglianza di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati. Il Consiglio di Gestione stabilisce in via generale l'entità della tassa di ammissione, delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, e le modalità di rimborso.



## **Art. 12. Morte del socio**

In caso di morte del socio il rapporto sociale si scioglie. L'avente causa a titolo successorio conserva tutti i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione e potrà presentare domanda di ammissione a socio; ove la domanda venga accolta, l'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio potrà partecipare alle Assemblee sociali a norma dell'articolo 23 del presente Statuto, solo 90 (novanta) giorni dopo la sua o loro iscrizione nel libro soci.

Qualora gli aventi causa a titolo successorio siano più di uno, finché non abbiano proceduto alla divisione, dovranno designare un rappresentante comune, al quale spetta di esercitare i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione.

Le spese di istruttoria di cui all'articolo 9 non si applicano per la procedura di ammissione di aventi causa a titolo successorio.

## **Art. 13. Liquidazione delle partecipazioni**

Il socio che abbia perso tale qualità per recesso avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire secondo le modalità e le condizioni previste all'articolo 2437-ter cod. civ.

Il socio che abbia perso tale qualità per esclusione avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 2535 cod. civ.

La liquidazione delle azioni a seguito di recesso od esclusione del socio avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Gestione che dovrà provvedervi nel rispetto dei criteri e dei termini previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 14. Recesso del socio**

Il recesso del socio è ammesso in tutti i casi stabiliti dalla legge; il recesso dovrà riferirsi alla totalità delle azioni possedute e darà diritto alla liquidazione delle azioni da determinarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, salva diversa disposizione di legge.

## **Art. 15. Esclusione del socio**

Il Consiglio di Gestione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. a), può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano determinato la Società a promuovere procedimenti giudiziali per inadempienza delle obbligazioni da essi contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa;
- c) coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 8.

Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata, il socio escluso avrà facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica.

## **Art. 16. Limiti alla partecipazione azionaria**

Nessuno può possedere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni superiore a quello consentito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al detentore della partecipazione ed all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti il limite, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

## **Art. 17. Nominatività delle azioni, trasferibilità, pegno e vincolo**

Le azioni sono tutte nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetti nei confronti della Società soltanto dal momento della loro annotazione sul libro dei soci. Comunque, in caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta riservato al socio.

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Sino a quando il ces-

sionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Le azioni, in ogni caso, si intendono destinate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a garanzia in favore della Società di ogni obbligazione che il socio abbia a qualunque titolo nei confronti della stessa.

Nel caso di inadempimento del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Gestione senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può compensare, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod. civ., il credito cui la Società a proprio insindacabile giudizio intenda imputarlo, con il prezzo delle azioni di pertinenza del socio, stabilito in misura pari al prezzo di quotazione del giorno successivo alla delibera del Consiglio di Gestione.

## **Art. 18. Dividendi**

I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

## TITOLO III

# Organi sociali

### **Art. 19. Organi sociali**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) al Collegio dei Probiviri;
- f) alla Direzione Generale.

## TITOLO IV

# Assemblea dei soci

### Art. 20. Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, nel numero previsto dal presente Statuto e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i Vice-Presidenti, di cui uno Vicario, con le modalità di cui all'articolo 39;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi degli articoli 2393 e 2409 decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.3, lett. j);
- 3) approva il bilancio di esercizio nei casi di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza;
- 4) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina e revoca la società incaricata della revisione contabile;
- 6) delibera in ordine all'approvazione delle politiche di remunerazione e dei piani basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Gestione;
- 7) determina la remunerazione per particolari cariche dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;



ovvero che riguardino la nomina o la sostituzione di componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, a norma di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a 1/40 del totale dei soci aventi diritto di voto può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 21 mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

### **Art. 23. Interventi in Assemblea e rappresentanza**

Per l'intervento in Assemblea e per l'esercizio del voto è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima



relativa soltanto per le nomine delle cariche sociali.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società, l'abrogazione o la modifica dell'articolo 21 dello Statuto, la soppressione o modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché (iii), la modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto il voto favorevole di almeno 1/50 di tutti i soci aventi diritto di voto.

Tuttavia, per le delibere riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale e per quelle concernenti la modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, è richiesto il voto favorevole di 1/100 di tutti i soci aventi diritto di voto ogni qual volta la proposta di modifica dello Statuto sia stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti.

Le votazioni hanno luogo in modo palese.

Per le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni delle Autorità di vigilanza emanate a fini di stabilità ovvero per quelle concernenti modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo Statuto a prescrizioni imperative di natura legislativa o regolamentare, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.5 ultimo capoverso.

## **Art. 26. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi



## TITOLO V

# Sistema di amministrazione e controllo

### Art. 28. Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

#### *SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE*

### Art. 29. Consiglio di Gestione

#### **29.1. Composizione e numero**

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da 12 (dodici) componenti nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione sarà scelta dal Consiglio di Sorveglianza tra i principali dirigenti della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o tra soggetti che, ancorché non legati alla Società o alle sue controllate da rapporti di lavoro, svolgano la loro attività professionale in via continuativa e prevalente a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate (i "**Consiglieri Esecutivi**"). Gli altri consiglieri, che saranno in misura non inferiore a 1/3 dei componenti il Consiglio di Gestione, non potranno ricevere deleghe né potranno svolgere individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa (i "**Consiglieri Non Esecutivi**"). Tra i Consiglieri Non Esecutivi, almeno uno deve possedere requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.



ne dalla carica dei componenti del Consiglio di Gestione, limitatamente ai Consiglieri Esecutivi scelti tra dirigenti del Gruppo, anche per revoca sia giustificata dalla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro continuativo con la Società o le società del Gruppo o del rapporto professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo in cui siano in carica.

### **29.3. Durata**

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, n. 3), alla data della riunione dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri di Gestione sono rieleggibili.

### **29.4. Sostituzione**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, anche per l'occorrere di uno degli eventi richiamati all'articolo 29.2, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono al termine del periodo stabilito dal Consiglio di Sorveglianza all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 29.3.

### **29.5. Revoca**

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa fermo restando comunque quanto previsto dall'articolo 29.2, quinto comma.



legale o, secondo convenienza, in Lodi o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Almeno una volta l'anno il Consiglio di Gestione si riunisce a Novara, presso la sede legale della Banca Popolare di Novara. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere Delegato, convoca il Consiglio di Gestione. Le riunioni di regola hanno luogo una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente, il Consiglio di Gestione può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, a norma di legge.

### **32.2. Avviso di convocazione**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'articolo 32.3.

### **32.3. Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto. Alle riunioni del Consiglio



- Banca Popolare di Lodi e/o nella Banca Popolare di Novara;
- v) le proposte sul voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per l’approvazione di aumenti di capitale, a pagamento o contro conferimento in natura, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;
  - vi) le proposte sul voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per deliberare la fusione della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara, la loro trasformazione, scissione, scioglimento anticipato, modifica dell’oggetto sociale, cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara, modifica delle disposizioni statutarie in materia di composizione e nomina degli organi amministrativi e di controllo, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell’azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara o della Direzione Generale, se esistente, o della Direzione Centrale;
  - vii) l’approvazione di proposte di convocazione dell’Assemblea aventi ad oggetto la modifica dello Statuto della Società.

### **32.6. Verbali e copie**

Fermo quanto previsto dall’apposito regolamento dei flussi informativi del Consiglio di Gestione, i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l’adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati



- to, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
  - g) su proposta del Consigliere Delegato e con il parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e dei dirigenti della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
  - h) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, tali da comportare variazioni del perimetro del Gruppo bancario, salva l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza nei casi previsti dall'articolo 41.2, secondo comma;
  - i) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
  - j) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
  - k) previo parere del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione del controllo interno e del Responsabile della Funzione di Conformità (Compliance Manager);
  - l) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
  - m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni (finanziarie semestrali e dei resoconti intermedi di gestione trimestrali) infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
  - n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione

delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.;

- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) l'approvazione e la modifica del proprio Regolamento dei flussi informativi e dei principali regolamenti interni di sua competenza;
- r) le operazioni da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 41.2;
- s) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza, fermo quanto previsto dall'articolo 41.2;
- t) salvo quanto disposto dall'articolo 41.2, primo comma, lett. d) ed e), la designazione agli organi competenti dei componenti gli organi sociali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
- u) fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 41.2, secondo comma, lettere e) e f), la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo convocate per deliberare in ordine a modifiche statutarie, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'assemblea;
- v) su parere del Consiglio di Sorveglianza, la indicazione delle banche del territorio e delle principali società non bancarie del Gruppo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.; le deliberazioni inerenti le fusioni e le scissioni e quelle che riguardino le società bancarie, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, previste ai sensi dell'articolo 41.2, secondo comma, lett. d) vengono adottate con la autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Le deliberazioni di cui sopra, eccezion fatta per le deliberazioni di cui

alla lettera e), sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

### **33.3. Deleghe**

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri, il Consiglio di Gestione può delegare, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in Comitati.

Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Gestione, per importi globali.

### **33.4. Credito speciale e agevolato**

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

### **33.5. Esercizio deleghe**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe, dal Direttore Generale o, se più d'uno, dai Direttori Generali saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

## **Art. 34. Informativa al Consiglio di Sorveglianza**

Il Consiglio di Gestione riferisce al Consiglio di Sorveglianza in occasione della prima riunione successiva, e comunque con periodicità almeno mensile, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo.



- d) cura di concerto con il Consigliere Delegato i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato dal Consigliere Delegato con cadenza mensile sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate, ai sensi dell'art. 150, 2° comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34 del presente Statuto;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 36.4, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**35.2.** In caso di eccezionale urgenza, il Presidente del Consiglio di Gestione d'intesa con il Consigliere Delegato, ove le due cariche siano ricoperte da soggetti distinti, e previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge alla competenza collegiale del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

**35.3.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35.2 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.



## **Art. 37. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

**37.1.** Il Consiglio di Gestione, su proposta e previo parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 32.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri e il trattamento economico.

**37.2.** Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei rischi e delle incertezze cui sono esposti. Infine, per il bilancio semestrale abbreviato, il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni richieste dalla legge.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita

attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società.

E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Gestione verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Gestione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione, tramite il Consigliere Delegato, vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

## *SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA*

### **Art. 38. Consiglio di Sorveglianza**

#### **38.1. Composizione e numero**

**38.1.1** A partire dalla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio della Società successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 39.11, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 20 (venti) membri:

- i. 8 (otto) dei quali dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell'Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola) (**"Area Storica BPI"**);
- ii. 12 (dodici) dei quali dovranno essere scelti fra i soci residenti al di fuori dell'Area Storica BPI, tra cui in particolare le province del Veneto, dell'Emilia – Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d'Aosta (**"Area Storica BPVN"**).

In ogni caso, almeno (i) 5 (cinque) membri dovranno essere sempre scelti tra i soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPI - in provincia di Lodi; (ii) 5 (cinque) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN - in provincia di Verona e (iii) 3 (tre) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia del Piemonte o della Valle d'Aosta - in provincia di Novara.

**38.1.2** Fermo quanto previsto all'articolo 38.1.1 che precede, il primo Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 10 (dieci) membri nominati nell'atto costitutivo della Società sino alla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del primo bilancio di esercizio successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio. In coincidenza con tale Assemblea verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN.

In coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo alla Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN.

**38.1.3** Tutti i componenti devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Inoltre, almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver



detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.

Pena la inammissibilità:

- a) le liste di candidati dovranno essere ordinate progressivamente per numero e dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure dovrà essere apposta in presenza di un dipendente della Società all'uopo delegato dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38.1.1, le liste dovranno prevedere che, nel caso in cui si debbano eleggere cinque Consiglieri di Sorveglianza, il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto nell'Area Storica BPVN; nel caso in cui si debbano eleggere dieci Consiglieri di Sorveglianza, che il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto e il sesto nell'Area Storica BPVN, il settimo nell'Area Storica BPI, l'ottavo nell'Area Storica BPVN, il nono nell'Area Storica BPI, il decimo nell'Area Storica BPVN;
- c) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati,

anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario e i soci che aderiscono a un patto parasociale aventi a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- d) le liste devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza ed indicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al secondo comma sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che in base alla disciplina pro tempore vigente risultino collegati tra di loro, la Società ne dà senza indugio notizia mediante un comunicato inviato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa, per poi procedere nei termini di legge.

### **39.2. Votazione**

Nel caso in cui siano presentate più liste, all'esito della votazione, risulteranno eletti in primo luogo tanti Consiglieri di Sorveglianza, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei consiglieri

residui da eleggere, gli altri candidati tratti proporzionalmente da tutte le liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere, eccetto che per i voti ottenuti dalla lista di maggioranza che sono divisi per due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Fermo quanto precede, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri, qualora, per effetto dell'applicazione dei criteri previsti al presente articolo 39.2, il candidato che, secondo l'ordine di presentazione della lista cui appartiene, avesse ottenuto il quoziente che da diritto all'elezione non sia residente nell'area di riferimento prevista applicando la sequenza di cui all'articolo 39.1 lett. b), risulterà eletto il candidato immediatamente successivo appartenente alla medesima lista che sia residente in tale area, fermo restando che, qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, troverà applicazione quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 39.4.

### **39.3. Parità di quoziente e ballottaggio**

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il mag-



Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il Vice Presidente vicario dovranno essere eletti tra soci residenti in aree territoriali diverse, per tali intendendosi l'Area Storica BPVN e l'Area Storica BPI. Il secondo Vice Presidente sarà scelto tra soci residenti in provincia di Novara.

Nel rispetto del principio di diversità di provenienza tra Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Vice Presidente vicario, il Consiglio di Sorveglianza nella predisposizione della lista da sottoporre all'assemblea potrà, con voto da assumere a maggioranza qualificata di 6/10 dei suoi componenti, proporre che, in deroga a quanto previsto all'articolo 39.1, il primo nominativo della lista da sottoporre all'assemblea sia scelto tra soci residenti nell'Area Storica BPI ed il secondo nell'Area Storica BPVN.

### **39.6. Lista unica**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

### **39.7. Assenza di lista**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

### **39.8. Sostituzione**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista cui apparteneva il componente venuto a mancare, o quello immediatamente successivo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o autodisciplinari del componente venuto a mancare, residente nella medesima area di riferimento del Consigliere venuto a mancare e nel caso di Consiglieri residenti, ai sensi

del secondo comma dell'articolo 38.1.1, nelle Province di Verona, Lodi o Novara, nella medesima Provincia del Consigliere venuto a mancare.

Qualora ciò non sia per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare è sostituito ai sensi di legge dall'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente provvede alla sostituzione, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 39.5, fermo restando che il nuovo Presidente, Vice Presidente Vicario o Vice Presidente dovranno, a seconda del caso, essere scelti tra soci residenti nella medesima Provincia (Verona, Lodi o Novara) di residenza del Presidente, del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente cessato dalla carica. I componenti del Consiglio di Sorveglianza chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del consigliere sostituito.

### **39.9. Incompatibilità e Ineleggibilità**

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare. Sono fatti salvi i limiti inferiori che dovessero essere imposti da leggi o regolamenti.

### **39.10. Cessazione per mancanza della maggioranza dei Consiglieri**

A partire dal momento in cui ai sensi dell'articolo 38.1.2 il Consiglio di Sorveglianza abbia raggiunto la composizione di venti componenti e per tutto il tempo in cui il Consiglio di Sorveglianza operi in tale composizione, se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consi-

glieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata d'urgenza ai sensi dell'articolo 22 e provvederà all'elezione di dieci Consiglieri di Sorveglianza in applicazione di quanto previsto all'articolo 38.1.1 e 39.1. Quindi, in coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio immediatamente successivo a quello di nomina dei primi dieci Consiglieri ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio, si procederà, in conformità a quanto previsto al primo comma dell'articolo 38.1.2, alla nomina di ulteriori 5 (cinque) Consiglieri e in coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo a quello di nomina dei primi dieci Consiglieri ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio si procederà, in conformità a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 38.1.2, alla nomina di ulteriori 5 (cinque) Consiglieri.

Con riferimento alle modalità di nomina ed ai criteri di identificazione dei candidati troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le medesime previsioni di cui agli articoli 38 e 39 dello Statuto.

### **39.11. Revoca**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili secondo le norme di legge, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La revoca e la sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza componenti del Comitato dei controlli deve essere debitamente motivata.

### **39.12. Compensi**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Può essere altresì prevista l'assegnazione di medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Nomine e Remune-

razioni, propone all'Assemblea i compensi annui per il Presidente, per i Vice Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche o incarichi, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

### **39.13. Nomina del Segretario e struttura di segreteria**

Il Consiglio di Sorveglianza nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti del Gruppo, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei compiti.

## **Art. 40. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza**

### **40.1. Convocazione**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, fissandone l'ordine del giorno e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale dell'organo e dall'apposito Regolamento dei flussi informativi del Consiglio di Sorveglianza.

### **40.2. Riunioni mensili**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi di regola con cadenza mensile.

### **40.3. Richiesta di convocazione**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al Presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare.

### **40.4. Luogo**

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce di regola in Verona presso la sede legale o, secondo convenienza, in Lodi, presso la sede ammini-

strativa della Società, o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Almeno una volta l'anno, il Consiglio di Sorveglianza si tiene a Novara, presso la sede legale della Banca Popolare di Novara.

#### **40.5. Avviso di convocazione**

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a norma del successivo articolo 40.6.

#### **40.6. Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **40.7. Informazione sugli interessi particolari dei Consiglieri di Sorveglianza**

Ogni componente del Consiglio di Sorveglianza deve dare tempestiva notizia agli altri componenti di ogni interesse proprio o altrui che abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Nella relazione annuale all'Assemblea il Consiglio di Sorveglianza deve informare di ogni conflitto che sia emerso e di come sia stato gestito.



controllate ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile, e vigila su di esso e sulla sua rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza esercita funzioni di controllo sull'andamento e sull'efficienza della gestione anche con riferimento alla verifica ed alla valutazione dell'idoneità delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio aziendale ed alla loro coerenza con gli obiettivi assunti negli strumenti programmatici e nei documenti di pianificazione approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere che componenti del Consiglio di Gestione e dirigenti del Gruppo intervengano alle proprie riunioni per rendere chiarimenti su materie di loro specifica competenza. Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato partecipano di norma alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e forniscono in quella sede risposte e chiarimenti sull'attività svolta. Il Consiglio di Gestione, sia nella collegialità sia che per il tramite di ciascuno dei componenti, oltre agli obblighi informativi previsti all'articolo 34, è tenuto a prestare la propria collaborazione per consentire al Consiglio di Sorveglianza di esercitare le funzioni che precedono.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione, il Consiglio di Sorveglianza dispone di poteri ispettivi, che esercita per il tramite del Comitato dei Controlli, e può richiedere informazioni, dati, notizie e documenti alle funzioni di Gruppo. Nell'esercizio di tale attività, si avvale, oltre che della funzione di controllo interno della Società e del Gruppo, delle strutture, mezzi e personale della Società con accesso a tutte le funzioni di Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza informa senza indugio la Banca d'Italia



- vranno essere scelti di norma tra soggetti residenti nelle province dell'Area Storica BPVN e, per quanto attiene alla Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A., tra soggetti residenti o domiciliati (ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN) nelle Province del Veneto e dell'Emilia Romagna;
- (b) quanto alle candidature che riguardino i nominativi degli amministratori non esecutivi della Banca Popolare di Lodi S.p.A. e della Banca Popolare di Novara S.p.A., i candidati dovranno essere scelti di norma, nel caso della Banca Popolare di Lodi S.p.A. tra soggetti residenti o domiciliati nelle province dell'Area Storica BPI e, per quanto concerne la Banca Popolare di Novara S.p.A., di norma tra soggetti residenti o domiciliati nel Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e nelle province lombarde contermini;
- e) designa i nominativi dei candidati a rivestire la carica di Sindaci (effettivi e supplenti) delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
- f) approva il Regolamento dei flussi informativi con gli organi aziendali.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, può rappresentare il proprio indirizzo al Consiglio di Gestione ai fini della predisposizione delle proposte in ordine alle operazioni strategiche appresso elencate riguardanti il Gruppo nel suo insieme anche in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; nonché delibera come di seguito previsto sull'autorizzazione al compimento delle medesime da parte del Consiglio di Gestione. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza, avendo riguardo e nell'interesse alla stabilità del Gruppo:

- a) autorizza acquisti, cessioni, conferimenti o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più tranche) su partecipazioni, aziende o rami d'azienda, inclusi le cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, da parte della Società e delle società, direttamente o indirettamente, controllate nei casi in cui tali operazioni abbiano valore unitariamente superiore al 5% del



la Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per deliberarne la fusione, la trasformazione, scissione, scioglimento anticipato, modifica dell’oggetto sociale, cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara, modifica delle disposizioni statutarie in materia di composizione e nomina degli organi amministrativi e di controllo, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell’azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara o della Direzione Generale, se esistente, o della Direzione Centrale;

- h) autorizza le deliberazioni del Consiglio di Gestione in ordine all’emissione di strumenti di debito ibridi, salve le delibere necessarie ad assicurare l’osservanza delle istruzioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di stabilità;
- i) autorizza le variazioni all’organigramma di Gruppo quando queste incidano in misura rilevante e strutturale sugli assetti organizzativi preesistenti.

Il Consiglio di Sorveglianza inoltre formula proposte al Consiglio di Gestione in ordine alla nomina e alla revoca, nonché al conferimento, alla modificazione o alla revoca dei poteri del Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Sorveglianza infine:

- a) esprime parere favorevole sull’emissione di nuove azioni, sulla sussistenza dei requisiti di legge e di Statuto per l’ammissione a socio della Società, sulla convocazione delle assemblee straordinarie, nonché delle assemblee di nomina e revoca di componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- b) esprime parere sulla nomina e sulla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all’articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; sulla sussistenza dei requisiti



- gati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- f) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - g) delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
  - h) approva le proposte di modifica dello Statuto della Società da sottoporre all'Assemblea dei soci e delibera l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
  - i) esercita i poteri di cui all'articolo 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Tali poteri possono essere esercitati individualmente anche dai singoli componenti del Consiglio di Sorveglianza. Le richieste di informazioni, rivolte per iscritto al Consiglio di Gestione, devono adeguatamente specificare l'oggetto dell'informazione richiesta. Nel caso in cui la richiesta provenga da un componente del Comitato dei Controlli, essa può essere anche rivolta nel corso della riunione del Consiglio di Gestione cui partecipi il componente, secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento previsto all'articolo 32.3;
  - j) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
  - k) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
  - l) approva gli indirizzi relativi alle iniziative culturali nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
  - m) approva il comunicato previsto dall'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.



tori e referenti del Consiglio di Sorveglianza in ordine a tutte le attività di controllo previste dall'articolo 41.1 primo e secondo comma. Il Comitato dei Controlli esercita i poteri ispettivi attribuiti dalla legge al Consiglio di Sorveglianza. Il Comitato dei Controlli per l'efficace svolgimento del proprio compito potrà condurre attività di verifica ed ispezione presso tutte le aree di attività del Gruppo, potendo ricorrere, nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio di Sorveglianza, a consulenze specialistiche esterne da parte di soggetti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato dei Controlli riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza, salvi i casi di urgenza, in cui il Consiglio di Sorveglianza viene tempestivamente informato delle risultanze dell'attività svolta.

Il Comitato dei Controlli nomina il suo Presidente fra uno dei Consiglieri di provenienza dell'Area Storica diversa da quella del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente del Comitato dei Controlli ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, un altro componente del Comitato appositamente designato deve partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione, può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del Gruppo, nonché assistere alle riunioni degli organi di controllo di tutte le società del Gruppo. Tutti gli altri componenti del Comitato dei Controlli possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione della Società.

#### **41.4.4 Comitato Strategico**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un Comitato Strategico, composto da 5 (cinque) componenti. Almeno un componente deve essere indipendente. Il Comitato Strategico ha compiti istruttori e consultivi, in particolare assistendo il Consiglio di Sorveglianza nella rappresentazione al Consiglio di Gestione di propri indirizzi ai fini della predisposizione da parte del Consiglio di Gestione medesimo delle proposte relative a operazioni strategiche individuate nello Statuto, nonché nell'esame delle proposte presentate dal Consiglio di Gestione in merito a tali indirizzi, ai piani industriali e finanziari e ai budget e alle operazioni strategiche da sottoporre alla



necessarie al fine di adeguare lo Statuto a prescrizioni imperative di natura legislativa o regolamentare.

## **Art. 42. Presidente del Consiglio di Sorveglianza**

Oltre a quanto previsto dagli articoli 26, 27, 32.6, 35 e 40.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:

- a) dirige e coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte dal Consiglio di Gestione inerenti alle materie da sottoporre all'approvazione e all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo e l'attività di controllo della gestione della Società, e le sottopone al Comitato Strategico per l'esame e la formulazione delle proposte;
- c) può chiedere e ricevere informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- f) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- g) vigila sull'immagine del Banco Popolare e provvede, ove del caso, alla comunicazione esterna delle decisioni del Consiglio di Sorveglianza;
- h) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e delle sue controllate da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico;

i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

## TITOLO VI

# Controllo contabile

### **Art. 43. Controllo contabile**

Il controllo contabile della Società è affidato, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea.



Il Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato o il dipendente da quest'ultimo designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.



## TITOLO IX

# Assunzione di obbligazioni del personale verso la Società

### **Art. 48. Atti del personale con la Società**

L'assunzione diretta o indiretta da parte del personale di ogni ordine e grado di obbligazioni di qualsiasi natura con la Società, nonché l'acquisizione e la cessione, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili nei confronti della Società stessa sono subordinati alla deliberazione del Consiglio di Gestione o all'approvazione di soggetti all'uopo delegati.



## TITOLO XI

# Bilancio

### **Art. 51. Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

### **Art. 52. Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è destinato nei limiti previsti, alle riserve fissate per legge, per una quota non inferiore al 10%, alla riserva statutaria e per un'eventuale ulteriore quota ad altre riserve costituite su base volontaria.

Una quota - in ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 4 bis - verrà destinata a finalità di assistenza, beneficenza e di pubblico interesse.

L'utile rimanente sarà devoluto secondo deliberazione dell'Assemblea ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.

Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.



## TITOLO XII

# Scioglimento della Società

### **Art. 54. Scioglimento della Società**

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.



#### **55.4. Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione**

I componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.





